

## Prospetto riepilogativo sull'utilizzo dei voucher aggiornato al D. Lgs. n.81 del 2015 (Job Act)

Valore **Minimo** di ogni Voucher → € 10,00

Valore **Incassato** dal lavoratore → € 7,50

Somma **totale** erogabile in un anno **solare** (quindi dal 01/01 al 31/12) ad **ogni** lavoratore → € 2.020,00<sup>1</sup> **nette** (il che equivale a numero 269 voucher)

Per legge **ogni** ora di lavoro dev'essere come **minimo** retribuita con **1** voucher

Il datore di lavoro deve **accertarsi** che il lavoratore non abbia raggiunto il limite di 7.000<sup>2</sup> euro **netti** di voucher annui, **nel qual caso non può impiegarlo, pena la trasformazione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. Tale accertamento lo effettua facendosi rilasciare **apposita dichiarazione** da parte del lavoratore<sup>3</sup>. Facciamo alcuni esempi:

Il lavoratore Mario Rossi non ha ancora percepito un solo voucher nel corso dell'anno solare, la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher

Il lavoratore Mario Rossi ha percepito nel corso dell'anno **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Alfa S.r.l., la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher

Il lavoratore Mario Rossi ha percepito nel corso dell'anno **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Alfa S.r.l. e **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Beta S.r.l., la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher

Il lavoratore Mario Rossi ha percepito nel corso dell'anno **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Alfa S.r.l., **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Beta S.r.l. e **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Gamma S.r.l., la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **940<sup>2</sup> € netti** di voucher

Il lavoratore Mario Rossi ha percepito nel corso dell'anno **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Alfa S.r.l., **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Beta S.r.l., **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Gamma S.r.l. e **940<sup>2</sup> € netti** di voucher dalla Delta S.r.l., la De Carlo S.a.s. non potrà quindi più erogare voucher per quell'anno a quel dipendente (non potrà quindi impiegarlo mediante i voucher)

### Lavoratore percettore di sussidio di disoccupazione (Naspi)

Il limite per tali soggetti scende da **7.000 € netti** all'anno a **3.000 € netti** all'anno. Resta sempre fermo il limite dei **2.020 € netti** annui erogabile da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo (società, ditte individuali, lavoratori autonomi). Facciamo alcuni esempi:

Il lavoratore Mario Rossi (percettore dell'assegno Naspi) non ha ancora percepito un solo voucher nel corso dell'anno solare, la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher

Il lavoratore Mario Rossi (percettore dell'assegno Naspi) ha percepito nel corso dell'anno **2.020<sup>1</sup> € netti** di voucher dalla Alfa S.r.l., la De Carlo S.a.s. potrà quindi erogare fino a **980 € netti** di voucher

<sup>1</sup> Tale importo decorre dal 2014 (circolare Inps n. 28 del 26/02/2014) precedentemente era di 2.000,00 euro

<sup>2</sup> Tale importo decorre dal 15/06/2015 (D.Lgs. 81/2015 "Job Act") precedentemente era di 5.050,00 euro

<sup>3</sup> Oppure consultando il sito dell'Inps (vedere pagine successive)

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Ufficio Legislativo**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'Economia Sommersa**

**Roma, 18/12/2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 176**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92- Riforma del mercato del lavoro - di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 "Lavoro accessorio" .  
Modifiche procedurali relative ai limiti economici**

**SOMMARIO:** *Chiarimenti.*

Premessa

La legge. n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la legge. n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto ulteriori modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l'art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003 anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura "meramente occasionale" nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore. Con circolare n. 49 del 29 marzo 2013 sono state fornite le prime indicazioni in merito. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sulle modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell'arco dell'anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.

#### Interventi procedurali relativi ai limiti economici

Come indicato dalla circolare n. 49/2013 la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.

Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:

- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni 'accessorie', così come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, in considerazione delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un superamento degli importi massimi previsti.

Al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma, sviluppando specifiche funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.

In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale.

Si fa presente che gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore.

Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari), il relativo compenso può non essere presente nell'estratto conto del prestatore.

Per questi motivi, rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4 del Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2013, in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare.

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell'elenco di tutti i *Servizi Online*, nella sezione *Lavoro Accessorio*, all'interno del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

- **Committenti:** accedendo alla sezione per *Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN)*, sarà disponibile il nuovo *Estratto Conto Prestatore*, dove un committente potrà visionare, specificando l'anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all'utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher.

- **Delegati:** le funzionalità descritte, ad uso dei committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all'area a loro dedicata, nella sezione *Consulenti, associazioni e delegati (accesso con PIN)*.

- **Prestatori:** i prestatori potranno accedere all'area a loro dedicata nella sezione *Prestatori*, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso.

La nuova funzionalità di *Estratto Conto Committenti* consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi.

Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Istituto.

Il Direttore Generale  
Nori

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Ufficio Legislativo**

**Direzione Centrale Organizzazione**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 19/12/2013**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 177**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività**

**SOMMARIO: Precisioni.**

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma obbligatorio adempimento che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Il Ministro del Lavoro, con D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, (art. 2), ha previsto, infatti, che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'INAIL, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo presunto dell'attività lavorativa (art. 5).

Finora l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite il sito [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line).

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all'INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Al fine di razionalizzare e uniformare l'adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l'INPS e l'INAIL - con determinazioni presidenziali INPS n. 43 del 1 marzo 2013 e INAIL n. 87 del 4 aprile 2013 - hanno stipulato un Accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, **prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.**

L'INPS si impegna, da parte sua, **a trasmettere in tempo reale all'INAIL** le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali e a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, comma 1, del DM 12/3/2008.

Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'INPS, contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate **esclusivamente on line, tramite i seguenti canali**, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

- procedura informatica già disponibile sul portale del sito [www.inps.it](http://www.inps.it); accessibile, dal sito dell'Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce "Attivazione voucher INPS".

Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

- Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

Sede INPS.

Al fine di consentire un graduale accesso all'utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell'utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi INPS, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line)

**A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica. Dalla medesima data cessa, inoltre, l'adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all'Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito [www.inail.it](http://www.inail.it) che saranno disattivati.**

Il Direttore Generale  
Nori